



CAMERA DI COMMERCIO
FROSINONE LATINA

**Regolamento del Servizio di Mediazione
per la gestione dei procedimenti finalizzati alla conciliazione delle
controversie in materia civile e commerciale
ai sensi del D.Lgs. n.28/2010**

(approvato con deliberazione del Consiglio camerale n.9, del 9 luglio 2024 e modificato
con deliberazione della Giunta camerale n.7, del 31 gennaio 2025)



Indice

Art. 1	Definizioni	pag.n.	3
Art. 2	Ambito di applicazione	pag.n.	3
Art. 3	La Segreteria	pag.n.	3
Art. 4	Il Mediatore	pag.n.	4
Art.5	Avvio del procedimento	pag.n.	5
Art.6	Adesione alla mediazione	pag.n.	7
Art.7	Modalità di svolgimento della mediazione	pag.n.	7
Art.8	Modalità di svolgimento degli incontri da remoto	pag.n.	8
Art.9	La mediazione telematica	pag.n.	10
Art.10	Verbale conclusivo di mediazione	pag.n.	11
Art.11	Riservatezza	pag.n.	11
Art.12	Adempimenti e responsabilità delle parti	pag.n.	12
Art.13	Indennità e spese di mediazione	pag.n.	12
Art.14	Accesso agli atti	pag.n.	14
Art.15	Sospensione e cancellazione dell'organismo	pag.n.	14
Allegati			
A)	Codice etico dell'Organismo di mediazione e dei mediatori	pag.n.	15
B)	Accettazione e dichiarazione del mediatore	pag.n.	17
C)	Indennità e spese del servizio di mediazione	pag.n.	19



Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

- per “Organismo di mediazione” o semplicemente “Organismo”, si intende l’Ente del sistema camerale, iscritto nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione e di conciliazione, ai sensi della normativa vigente;
- per “Responsabile dell’Organismo” si intende la persona fisica cui sono attribuiti, con atto interno dell’Ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente;
- per “Segreteria” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. L’Organismo di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.
2. Il presente Regolamento, completo degli allegati che ne costituiscono parte integrante, si applica salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 3 – La Segreteria

1. La Segreteria amministra e assicura l’operatività dell’Organismo di mediazione.
2. Gli addetti alla Segreteria sovrintendono all’organizzazione dei procedimenti in ogni fase e forniscono le informazioni necessarie a chiarire lo svolgimento degli stessi così come, se richiesto, il contenuto del Regolamento.
3. Il lavoro degli addetti è improntato al principio di imparzialità e riservatezza; essi non svolgono attività di consulenza giuridica né entrano nel merito delle controversie.
4. La Segreteria crea un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione e assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza di tutti gli atti del procedimento ivi contenuti.
5. La Segreteria dichiara concluso il procedimento a seguito del verbale redatto dall’attività di consulenza giuridica né entrano nel merito delle controversie.
4. La Segreteria crea un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione e assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza di tutti gli atti del procedimento ivi contenuti.
5. La Segreteria dichiara concluso il procedimento a seguito del verbale redatto dal mediatore dandone notizia alle parti:



- in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento;
- salva diversa concorde volontà delle parti, qualora siano decorsi sei mesi dal deposito della domanda o qualora siano decorsi sei mesi dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza, nel caso di ricorso alla procedura su invito del giudice a seguito del verbale redatto dal mediatore

6. Fuori dai casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi della normativa vigente, la Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alla parte istante ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.

7. Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto:

- l'avvenuto deposito della domanda;
- l'avvenuta chiusura del procedimento.

8. L'Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi, iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con i quali siano conclusi specifici accordi, ai sensi dell'art.6, comma 1, lett. t) del D.M. n.150/2023.

Art. 4 – Il Mediatore

1. Il mediatore non decide la controversia, ma assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della stessa.
2. L'elenco dei mediatori è consultabile sul sito dell'Organismo di mediazione.
3. Il mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi iscritti all'Elenco dei Mediatori formato dalla Camera di Commercio e inseriti negli appositi elenchi ministeriali tenuti nel rispetto della normativa vigente.
4. Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti nel predetto elenco.
5. Quando le parti non individuano congiuntamente il mediatore o il Responsabile dell'Organismo non può dare seguito alla concorde indicazione delle parti, la scelta del mediatore avviene applicando i seguenti inderogabili criteri:
 - a) specifica competenza professionale del mediatore desunta dalla tipologia di laurea posseduta e dalle eventuali specializzazioni post laurea conseguite oltre che dall'esperienza professionale maturata. A tal fine, il responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di



specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) dichiarate nei propri curricula nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza di ciascun mediatore (valutata tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, di eventuali contributi scientifici redatti sulla materia, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

- b) valutazione della natura e della complessità della controversia al fine di identificare la specifica area di competenza professionale richiesta al mediatore;
- c) turnazione fra i diversi mediatori inseriti nell'area di competenza professionale specifica individuata ai sensi della lettera b). Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti di normale gestione, la turnazione avviene fra tutti i mediatori inseriti nella specifica area di competenza professionale, indipendentemente quindi dal grado di competenza posseduto in materia di mediazione; ove, invece, trattasi di controversia che, a giudizio del responsabile dell'organismo, presenti un elevato grado di difficoltà (sia sul piano delle definizioni in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) la scelta, all'interno dell'area di competenza professionale specifica individuata, dovrà essere compiuta fra i mediatori che presentino un più elevato grado di competenza; la selezione fra gli stessi avverrà sempre secondo il criterio della turnazione.

6. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge, dal codice etico di cui all'**Allegato A** e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza del mediatore.

7. Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico (**Allegato B**).

8. Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo la sostituzione del mediatore in base a giustificati e documentati motivi che ne compromettano l'imparzialità e l'indipendenza e che arrechino un pregiudizio al buon andamento del procedimento.

9. In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico, Il Responsabile dell'Organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione.

Art. 5 – Avvio del procedimento

1. Il procedimento si avvia attraverso il deposito, presso la Segreteria, di una domanda completa, utilizzando preferibilmente gli appositi moduli predisposti dalla Segreteria e disponibili on-line sul sito internet della Camera di Commercio di Frosinone-Latina.

2. Nella domanda devono essere indicati:



- a. il nome dell'Organismo di mediazione, le generalità ed i recapiti delle parti e/o delle persone che assisteranno le parti nel procedimento e, se nominati, degli eventuali avvocati e/o consulenti;
 - b. la natura della controversia;
 - c. se si tratta di una controversia per cui l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero di un'ipotesi di mediazione volontaria;
 - d. l'oggetto della controversia;
 - e. le ragioni della pretesa;
 - f. il valore della controversia;
 - g. l'eventuale volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica ai sensi dell'art.8 bis del D.Lgs. n. 28/2010;
 - h. la richiesta di svolgere uno o più incontri da remoto.
3. Il deposito della domanda costituisce accettazione del Regolamento di mediazione dell'Organismo e delle indennità di mediazione pubblicati sul sito della Camera di Commercio al momento della domanda.
4. La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle indennità di primo incontro, la Segreteria tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.
5. La Segreteria fissa la data del primo incontro tra le parti non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti. La Segreteria comunica alle parti interessate la domanda di mediazione indicando la data, l'orario del primo incontro, le modalità di svolgimento dello stesso e il nominativo del mediatore con mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
6. Ai fini interruttivi di prescrizione e decadenza ai sensi dell'art.8, comma 2, D.Lgs. n.28/2010 è facoltà della parte istante comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'Organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'Organismo di procedere ai sensi dell'art.8, comma 1, del D.Lgs. n.28/2010.
7. Le parti sono invitate a confermare chi sarà presente al primo incontro non meno di 7 giorni prima della data fissata, salvo diverso termine indicato dalla Segreteria nella comunicazione alle parti.



8. Qualora venga a mancare l'apposita abilitazione dell'Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l'elenco degli Organismi abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.

Art.6 – Adesione alla mediazione

1. La parte chiamata in mediazione è invitata a confermare la propria adesione al procedimento almeno 7 giorni prima della data fissata per il primo incontro ovvero entro il diverso termine indicato dalla Segreteria.

2. L'adesione alla mediazione, che può essere formalizzata utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Segreteria, contiene:

- a. le generalità ed i recapiti della parte e/o della persona che l'assisterà nel procedimento e, se nominato, dell'eventuale avvocato e/o consulente;
- b. una breve replica alle ragioni della pretesa indicate nella domanda di mediazione ed eventuali domande di parte aderente;
- c. l'eventuale indicazione di modifica del valore della controversia in relazione alle domande di parte aderente eventualmente proposte;
- d. l'eventuale adesione allo svolgimento della mediazione in modalità telematica ai sensi dell'art.8 bis del D.Lgs. n.28/2010;
- e. la richiesta di svolgere uno o più incontri da remoto.

3 Il deposito dell'atto di adesione costituisce accettazione del Regolamento di mediazione dell'Organismo e delle indennità di mediazione pubblicati sul sito della Camera di Commercio al momento della domanda

4. Nelle controversie di cui all'art.5, comma 1 e nei casi di cui all'art.5-quater del D.Lgs. n.28/2010 il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

Art.7 – Modalità di svolgimento della mediazione

1. Le parti partecipano agli incontri personalmente ad eccezione dei casi in cui abbiano giustificati motivi che ne impediscano la partecipazione personale. In tal caso, tramite apposita delega scritta, le possono farsi sostituire da un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei necessari poteri.

2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

3. Quando la legge espressamente lo prevede, le parti devono essere assistite da un avvocato; in ogni caso è consentito farsi assistere da un avvocato o da un consulente di fiducia. In entrambi i casi le spese sono ad esclusivo carico delle parti.



4. Gli incontri si svolgono presso una delle sedi dell'Organismo o, eventualmente, presso un altro luogo concordato tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell'Organismo. Ciascuna parte può sempre richiedere che uno o più incontri si svolgano da remoto mediante collegamento audiovisivo, nel qual caso l'Organismo mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti. Gli incontri da remoto si svolgono secondo le modalità e i criteri indicati all'art. 8 del presente Regolamento.
5. Il mediatore conduce gli incontri senza formalità di procedura, potendo sentire le parti sia congiuntamente che separatamente. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore eccettuate quelle effettuate in occasioni delle sessioni separate.
6. Per il primo incontro è assicurata la disponibilità temporale del mediatore e dell'Organismo per almeno due ore, eventualmente prorogabili nel corso della giornata su richiesta delle parti e nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Organismo, quando lo richieda la particolare complessità delle questioni controverse ovvero il rilevante numero delle parti ovvero ancora quando si prospetti la concreta possibilità del buon esito della mediazione al primo incontro.
7. Il Responsabile dell'Organismo di mediazione può nominare un mediatore ausiliario del mediatore, senza ulteriori oneri a carico delle parti.
8. Le parti possono concordare che il mediatore sia assistito da un consulente tecnico iscritto negli albi dei consulenti presso i tribunali. In tal caso la Segreteria dell'Organismo può supportare le parti nella ricerca del candidato più idoneo. L'incarico professionale viene affidato dalle parti direttamente al consulente tecnico. Salvo diverso accordo tra le parti, il compenso per la consulenza è sostenuto in egual misura dalle parti che si impegnano a provvedere direttamente al saldo di quanto dovuto. L'importo del compenso, allo stato, è calcolato sulla base delle tariffe professionali stabilite con D.M.30 maggio 2002 per i periti e i CTU nominati dal Tribunale. Le parti possono di comune accordo convenire che la relazione del consulente tecnico possa essere prodotta nell'eventuale giudizio.
9. Le parti possono altresì convenire sulla necessità di individuare un interprete o altro esperto che possa essere di aiuto nella gestione della mediazione. Il compenso di tali figure dovrà preventivamente essere sottoposto alle parti che dovranno accettarlo. Salvo diverso accordo, il compenso sarà a carico di tutte le parti.

Art.8 – Modalità di svolgimento degli incontri da remoto

Gli incontri da remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:

- a. tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'Organismo non è responsabile di eventuali difficoltà



- di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto;
- b. con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il Regolamento di mediazione e i relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi;
 - c. la sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite “stanze virtuali” che consentono l’accesso in via telematica a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: prati, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti etc). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art.9 e 10 del D.Lgs.n.28/2010. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/video e la conservazione dei dati relativi svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento;
 - d. durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate;
 - e. tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d’identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare;
 - f. i partecipanti devono attenersi alle istruzioni del mediatore, il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Il mediatore ha sempre facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l’incontro aggiornando le parti ad altra data;
 - g. eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati attraverso l’inoltro telematico al mediatore che alla fine del collegamento provvederà ad inoltrarli alla Segreteria;
 - h. gli incontri si svolgono nel giorno e nell’ora comunicati dalla Segreteria alle parti insieme al link di accesso all’area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall’Organismo. Il link inviato alle parti per l’utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l’Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link;
 - i. al momento stabilito, come comunicato alle parti, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive “stanze virtuali”;



- l. all'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art.8, comma 7, del D. Lgs. n.28/2010; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso, nonché all'assunzione dell'impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le parti;
- m. qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

Art.9 – La mediazione telematica

1. Ai sensi dell'art.8bis del D.Lgs n.28/2010 la mediazione può svolgersi anche in modalità telematica e in tal caso ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, e va trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
2. Ciascuna parte può chiedere di svolgere la mediazione in modalità telematica e può scegliere di partecipare a uno o più incontri da remoto o in presenza. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri da remoto assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate da remoto.
3. Gli incontri con la partecipazione di una o più parti da remoto si svolgono secondo le modalità e i criteri previsti all'art.8 del presente Regolamento.
4. Al termine del procedimento il mediatore, direttamente o per il tramite della segreteria, invia a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato, agli avvocati e alle parti, anche presso i loro avvocati, il file informatico nativo digitale del processo verbale di mediazione, contenente eventualmente l'accordo raggiunto. Tutti i partecipanti, immediatamente e in successione tra loro, sottoscrivano il verbale mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e poi, sempre a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato, lo restituiscono al mediatore che provvede a sua volta alla sottoscrizione digitale, così concludendo l'incontro e il procedimento. All'esito di tutte le contestuali sottoscrizioni apposte come sopra il mediatore invia il verbale alla Segreteria dell'Organismo.
5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'Organismo, in conformità all'art.43 del D.Lgs. n.82 del 2005.



Art. 10 – Verbale conclusivo di mediazione

1. Il verbale di accordo e il verbale di mancato accordo sono documenti sottoscritti dal mediatore, dalle parti ed eventualmente dai loro avvocati, secondo quanto previsto dalla legge.
 2. Nel verbale il mediatore dà atto:
 - a. dell'esito dell'incontro;
 - b. della eventuale mancata sottoscrizione di una o di tutte le parti;
 - c. della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
 3. Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore, formula una proposta di accordo. Il mediatore non formula alcuna proposta nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si dà per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.
 4. In ogni caso, il verbale sarà consegnato alle parti solo a seguito del versamento all'Organismo dell'intero importo di ogni spesa dovuta.
- Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti, ivi compresa la registrazione dello stesso.

Art. 11 – Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. In particolare, il verbale non deve riportare le motivazioni per cui le parti intendono o non intendono proseguire l'incontro di mediazione.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti all'incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.
3. Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le



informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

4. L'Organismo di mediazione tratta i dati di cui agli artt.9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione e i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure e delle attività previste dai capi II, III, VI e di cui agli artt.43, 44 e 45, nel rispetto e in conformità al predetto regolamento e del D.Lgs. n.196 del 2003 e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.

Art. 12 – Adempimenti e responsabilità delle parti

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- a. la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia e alle ragioni della richiesta;
- b. la qualificazione della natura della controversia;
- c. la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte, se necessario, conferisce delega al proprio rappresentante di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- d. l'indicazione del valore della controversia e l'individuazione della competenza territoriale;
- e. la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non aver avviato presso altri Organismi la medesima procedura;
- f. l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- g. l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- h. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità.

2. L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell'organismo stesso, conseguenti a imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante. In tal caso, le parti interessate sono le uniche responsabili.

Art. 13 – Indennità e spese di mediazione

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità di primo incontro, oltre alle spese vive eventualmente dovute all'Organismo ai



sensi del comma 3 del presente articolo.

2. L'indennità di primo incontro comprende anche le spese di avvio del procedimento di mediazione.

3. La Segreteria potrà chiedere il pagamento delle spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale.

4. Quando il procedimento è archiviato, la Segreteria può richiedere le spese vive per il rilascio delle copie dei documenti conservati dall'Organismo di mediazione.

5. La parte istante deve indicare nella domanda di mediazione il valore in conformità ai criteri previsti dagli artt.10-15 c.p.c. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

6. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore secondo i medesimi criteri sopraindicati.

7. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni del valore, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri di legge, il valore della lite è determinato dal Responsabile dell'Organismo, con atto comunicato alle parti.

8. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

9. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, secondo i criteri sopra esposti.

10. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, il Responsabile dell'Organismo determina il valore del procedimento dandone comunicazione alle parti ai fini della corresponsione delle ulteriori spese.

11. Le spese sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.

12. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione indicate nell'**Allegato C**.

13. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di accordo o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il Responsabile dell'Organismo li considera come una parte unica.



Art. 14 – Accesso agli atti

1. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte depositante.
2. Il diritto di accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni può essere esercitato da tutte le parti tramite comunicazione da trasmettere alla Segreteria. Con le stesse modalità ciascuna parte può accedere agli atti depositati nella propria sessione separata.
3. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
4. L'accesso agli atti può essere esercitato sia mediante esame visivo sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.

Art. 15 – Sospensione e cancellazione dell'organismo

1. In caso di sospensione o di cancellazione l'organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nel proprio elenco e alle parti dei procedimenti in corso.
2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa.
3. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'art.8-bis, comma 5, del D.Lgs. n.28/2010 e dall'art.16, comma 4, del D.M. n.150/2023
4. La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro Organismo del medesimo circondario, in conformità all'art.41, del D.M. n.150/2023.

Allegati

- A. Codice Etico
- B. Accettazione e Dichiarazione del mediatore
- C. Indennità e spese di mediazione



ALLEGATO A)

CODICE ETICO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE E DEI MEDIATORI

1. Norme di comportamento per il mediatore

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
2. Il mediatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell'organismo di mediazione a cui è iscritto.
3. Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna, inoltre, a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità¹.
4. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
 - a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione;
 - b) il ruolo del mediatore e delle parti;
 - c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione.
6. Il mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri.
7. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
9. Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.

¹ Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali) tra il mediatore e parti, loro consulenti e loro parenti. Imparzialità indica un'attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra. Neutralità si riferisce alla posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione.



10. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

11. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

12. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre, egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di due anni dalla conclusione della mediazione.

13. È fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.

2. Compiti dell'Organismo di Mediazione

Il responsabile deve:

- a. assicurare che tutti i mediatori operanti all'interno dell'organismo rispettino il presente codice etico, il regolamento e le normative vigenti;
- b. monitorare e migliorare continuamente la qualità del servizio offerto dall'organismo, raccogliendo feedback dalle parti e implementando le migliori pratiche di mediazione;
- c. assicurare il rispetto dei criteri di nomina dei mediatori previsti dal Regolamento dell'Organismo;
- d. assicurare che l'Organismo rispetti i principi di imparzialità, indipendenza e neutralità previsti dal regolamento e dalla normativa.

3. Controlli e sanzioni

In caso di violazione del presente codice etico da parte del mediatore, anche a seguito di segnalazioni delle parti, il Responsabile deve adottare misure appropriate che, previo richiamo scritto, possono condurre alla sospensione o alla revoca dell'incarico



ALLEGATO B)

Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Frosinone-Latina

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA A MEDIATORE

E DICHIARAZIONI DI INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ

Il/la

sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

C.F. _____ tel _____

e-mail _____

PEC _____

iscritto/a nell'Elenco dei Mediatori dell'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Frosinone-Latina, nominato/a mediatore nel procedimento n. _____ instaurato tra le seguenti parti

e

DICHIARA

- 1) di accettare integralmente il regolamento e il codice etico dell'Organismo, compresa la tabella delle indennità spettanti all'Organismo e ai mediatori;
- 2) di accettare l'incarico di mediatore e di rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente;
- 3) di essere indipendente, neutrale e imparziale nei confronti delle parti in lite;
- 4) di impegnarsi a comunicare immediatamente al Responsabile dell'Organismo e alle parti tutte le circostanze emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza ed imparzialità;
- 5) di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi e di incompatibilità all'assunzione dell'incarico ai sensi della normativa vigente;
- 6) di accettare il compenso che gli verrà liquidato nella misura del 40% dell'importo totale corrisposto all'Ente camerale dalle parti del procedimento.

Luogo e data

Firma



Informativa sul trattamento dei dati personali

Il/la sottoscritto/a avuto conoscenza della informativa in materia di dati personali di cui al D.Lgs. n.196/03 e al Regolamento UE 2016/679 nel trasmettere i propri dati all'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Frosinone-Latina acconsente al loro trattamento da parte dello stesso Ente unicamente per la gestione del servizio di mediazione.

Dichiara, inoltre, di essere informato/a dei diritti conferiti indicati nella normativa in materia di trattamento dei dati personali sopra richiamata.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Frosinone-Latina.

Luogo e data

Firma



ALLEGATO C)

INDENNITA' E SPESE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

SPESE DI AVVIO

Le spese di avvio devono essere versate:

- dalla parte istante al momento del deposito della domanda;
- dalla parte invitata al momento della sua adesione.

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 40,00 (+ IVA)
Tra € 1.000,00 e € 50.000,00	€ 75,00 (+ IVA)
Oltre € 50.000,00 e indeterminato	€ 110,00 (+ IVA)

Le spese di avvio sono ridotte di 1/5 per le mediazioni obbligatorie (art.28, comma 8, del D.M. n.150/2023)

INDENNITA' DI PRIMO INCONTRO

(Art.28, comma 5, del D.M. n.150/2023)

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00 e per liti di valore indeterminabile basso	€ 60,00 (+ IVA)
Tra € 1.000,00 e € 50.000,00 e per le liti di valore indeterminabile medio	€ 120,00 (+ IVA)
Oltre € 50.000,00 e per le liti di valore indeterminabile altro	€ 170,00 (+ IVA)

Le indennità di primo incontro sono ridotte di 1/5 per le mediazioni obbligatorie (art.28, comma 8, del D.M.n.150/2023)

SPESE DI MEDIAZIONE

(art. 30 del D.M. n.150/2023)

Tabella delle spese di mediazione per le procedure facoltative

Valore della lite						Spesa per ciascuna parte		
						Minimo €	Massimo €	
-	fino a € 1.000,00					80,00	160,00	(+IVA)
-	da €	1.001,00	a €	5.000,00		160,00	290,00	(+IVA)
-	da €	5.001,00	a €	10.000,00		290,00	440,00	(+IVA)
-	da €	10.001,00	a €	25.000,00		440,00	720,00	(+IVA)
-	da €	25.001,00	a €	50.000,00		720,00	1.200,00	(+IVA)
-	da €	50.001,00	a €	150.000,00		1.200,00	1.500,00	(+IVA)
-	da €	150.001,00	a €	250.000,00		1.500,00	2.500,00	(+IVA)
-	da €	250.001,00	a €	500.000,00		2.500,00	3.900,00	(+IVA)
-	da €	500.001,00	a €	1.500.000,00		3.900,00	4.650,00	(+IVA)
-	da €	1.500.001,00	a €	2.500.000,00		4.600,00	6.500,00	(+IVA)
-	da €	2.500.001,00	a €	5.000.000,00		6.500,00	10.000,00	(+IVA)



Per le mediazioni di valore superiore a € 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,2% per lo scaglione minimo e dello 0,3% per lo scaglione massimo.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da € 50.000,00 ad € 150.000,00.

Tabella delle spese di mediazione per le procedure obbligatorie

Valore della lite							Spesa per ciascuna parte		
							Minimo €	Massimo €	
-	fino a € 1.000,00						64,00	128,00	(+IVA)
-	da	€	1.001,00	a	€	5.000,00	128,00	232,00	(+IVA)
-	da	€	5.001,00	a	€	10.000,00	232,00	352,00	(+IVA)
-	da	€	10.001,00	a	€	25.000,00	352,00	576,00	(+IVA)
-	da	€	25.001,00	a	€	50.000,00	576,00	960,00	(+IVA)
-	da	€	50.001,00	a	€	150.000,00	960,00	1.200,00	(+IVA)
-	da	€	150.001,00	a	€	250.000,00	1.200,00	2.000,00	(+IVA)
-	da	€	250.001,00	a	€	500.000,00	2.000,00	3.120,00	(+IVA)
-	da	€	500.001,00	a	€	1.500.000,00	3.120,00	3.720,00	(+IVA)
-	da	€	1.500.001,00	a	€	2.500.000,00	3.720,00	5.200,00	(+IVA)
-	da	€	2.500.001,00	a	€	5.000.000,00	5.200,00	8.000,00	(+IVA)

Per le mediazioni di valore superiore a € 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,2% per lo scaglione minimo e dello 0,3% per lo scaglione massimo.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da € 50.000,00 ad € 150.000,00.

In caso di conciliazione al primo incontro sono dovute le spese di mediazione, detratti gli importi già versati a titolo di spese di avvio e indennità di primo incontro, con applicazione di una maggiorazione del 10%

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo sono dovute le spese di mediazione, detratti gli importi già versati a titolo di spese di avvio e indennità di primo incontro, con applicazione di una maggiorazione del 25%

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le spese di mediazione, detratti gli importi già versati a titolo di spese di avvio e indennità di primo incontro.

Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazioni in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

Sono altresì dovute all'Organismo le spese relative agli esborsi effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti (con modalità diverse dalla PEC o dalla raccomandata a/r), per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art.16, comma 4.